

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 299-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) e dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 marzo 1964

modificato, in riunione comune, dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) e dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1119)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1964*

Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'intera area con padiglioni e servizi del Policlinico Umberto I in Roma è destinata, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'Università degli studi di Roma per le esigenze di ampliamento e ammodernamento delle Cliniche e degli Istituti delle Facoltà di medicina e chirurgia.

La concessione in uso perpetuo al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, dei padiglioni e delle aree del Policlinico Umberto I, di cui alla convenzione 22 gennaio 1898, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56, è revocata.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, un mutuo di lire 6 miliardi. Detta somma sarà versata al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per la costruzione di un nuovo Ospedale in Roma, della capacità di almeno 1.000 posti-letto, completo di ogni arredamento, attrezzature, gabinetti di indagini, laboratori, nonché di una scuola convitto per infermieri professionali della capacità di almeno 280 unità.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla concessione del mutuo il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma redigerà il progetto esecutivo del costruendo Ospedale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.*

A decorrere dall'esercizio finanziario 1966, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti gli stanziamenti relativi alle annualità di estinzione del mutuo di cui al precedente comma.

Art. 3.*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

Il conto consuntivo delle opere eseguite sarà, dal Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, sottoposto alla approvazione della Commissione di tutela presso il Ministero dell'interno ad avvenuto collaudo.

Qualora il costo dell'opera dovesse superare l'ammontare del mutuo il Pio Istituto integrerà la differenza con propri fondi; nell'ipotesi contraria il Pio Istituto restituirà al Ministero del tesoro la somma non utilizzata.

Art. 5.

Le opere occorrenti per la costruzione del complesso ospedaliero sono dichiarate di pubblica utilità e sono altresì dichiarate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2357, nonchè gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 6.

Il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri avrà inizio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dovrà essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.

Sino alla data del totale trasferimento all'Università, la gestione del complesso ed il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Università e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno fra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi.

Art. 7.

All'Università degli studi di Roma sono estese tutte le disposizioni che concedono

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri avrà inizio entro due anni dalla data di concessione del mutuo e dovrà essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma agevolazioni e privilegi relativi alla determinazione e alla riscossione delle rette giornaliere, nonché le norme che prevedono a carico dello Stato e del comune di Roma anticipazioni e contributi nella spesa relativa alla degenza e alla cura degli infermi ricoverati al Policlinico Umberto I.

Per determinare la misura del concorso a carico dello Stato e del comune di Roma si terrà conto della differenza tra le giornate di degenza che annualmente si verificano al Policlinico e quelle accertate per lo stesso Policlinico rispettivamente negli anni 1906 e 1924.

Art. 8.

L'articolo 35 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sulla istruzione superiore è così modificato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma ».

Art. 9.

Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56, saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Università ed il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.

La nuova convenzione sarà stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.